

Città di Otranto

(Provincia di Lecce)

CAPITOLATO D'USO DEGLI ORMEGGI COMUNALI

Articolo 1

L'uso degli ormeggi gestiti dal Comune di Otranto è disciplinato dalle norme del Regolamento del servizio, dal codice della navigazione nonché dalle norme del presente capitolato. La vigilanza sull'applicazione delle norme di cui al comma precedente è di competenza del Comune di Otranto.

In caso di violazioni accertate dal personale all'uopo destinato, il Comune si riserva di applicare le sanzioni previste dal presente regolamento, salva comunque l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dalla legge.

Articolo 2

Chiunque utilizzi le strutture e le opere pertinenti agli ormeggi Comunali, è tenuto ad usare la massima cura e diligenza ed in caso di danni a persone o cose, impianti portuali compresi, è tenuto al risarcimento secondo le norme del codice civile e del codice della navigazione.

Articolo 3

Nell'ambito dello specchio acqueo di cui trattasi la velocità massima consentita è di 3 nodi.

Articolo 4

In assenza di persone a bordo dell'imbarcazione è tassativamente vietato lasciare i motori accesi. In caso di violazione, il personale di servizio è autorizzato a spegnere i motori. Il Comune non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente contestati dai titolari delle imbarcazioni a seguito degli interventi del personale di cui al presente articolo.

Articolo 5

Nelle acque dell'approdo è vietata la pesca con qualsiasi mezzo, la balneazione e la esecuzione di lavori subacquei se non espressamente autorizzati dalla direzione e dalle autorità preposte.

Articolo 6

E' tassativamente vietato l'ormeggio e lo stazionamento delle imbarcazioni al di fuori dei propri posti assegnati. E' tassativamente vietata la sosta sui pontili di carrellini, colli ingombranti, prain, battellini ed oggetti di qualsiasi genere oltre il tempo strettamente necessario per l'imbarco e lo sbarco. Detti oggetti verranno rimossi dal personale a servizio del Comune senza ulteriore preavviso. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente contestati dai titolari di detti oggetti a seguito degli interventi di cui al presente articolo.

Articolo 7

All'interno degli ormeggi è assolutamente vietato svuotare acque di sentina e gettare rifiuti di qualsiasi genere, i quali dovranno invece essere smaltiti secondo norma di legge e come previsto da eventuali regolamenti comunali.

Articolo 8

E' vietato porre in moto i motori principali o ausiliari dell'imbarcazione per prova o per ricarica delle batterie prima delle ore 7.00 e dopo le ore 20.00. I motori ed i gruppi ausiliari non potranno essere lasciati in moto per periodi superiori ai 15 minuti. Sono comunque vietati i lavori nocivi o rumorosi e le altre attività che disturbano la quiete altrui.

Articolo 9

Tutte le imbarcazioni che entrano nell'approdo devono essere in piena efficienza per la sicurezza dello stazionamento. Prima di assentarsi dall'approdo, l'utente deve assicurarsi del perfetto disarmo del natante e che le cime siano in ottime condizioni e opportunamente fissate. In caso di emergenza il personale potrà sostituire gli ormeggi, senza responsabilità, e le relative spese saranno addebitate all'utente. In ogni caso, ogni utente è responsabile dell'ormeggio e della sicurezza della propria imbarcazione, e risponderà dei danni arrecati al Comune e a terzi per incuria, imperizia e/o colpa.

Articolo 10

Le invasature di ormeggio sono contrassegnate da un numero indicato nel contratto. Le imbarcazioni con diritto di ormeggio devono essere registrate presso gli uffici comunali che rilasceranno una targa da apporre in posizione ben visibile sull'imbarcazione. In caso di cambio dell'imbarcazione durante il periodo della concessione, tale cambio dovrà essere comunicato al Comune prima di ormeggiare il nuovo natante, la targa dovrà essere consegnata al Comune che provvederà al rilascio di nuova targa da apporre sulla nuova imbarcazione. La nuova imbarcazione dovrà risultare compatibile con le caratteristiche del posto barca già assegnato (dimensione, fondali, ecc.).

L'ormeggio non può essere ceduto a terzi. L'imbarcazione non potrà essere ormeggiata, anche temporaneamente, in posto diverso da quello assegnato.

Articolo 11

Gli animali domestici sono ammessi purché mantenuti al guinzaglio e muniti di museruola. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la loro presenza arrechi molestia o disagio agli utenti. Non potranno in nessun caso stazionare in prossimità delle imbarcazioni oltre il tempo strettamente necessario per le operazioni di imbarco e sbarco.

Articolo 12

Ogni utente deve essere assicurato, come per legge per la responsabilità civile verso terzi. Il Comune è comunque esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale furto totale o parziale dell'imbarcazione e/o per furti o danneggiamenti di apparecchiature ed accessori sia esterni che interni alle stesse.

Articolo 13

La responsabilità del Comune è limitata ai danni provocati dal proprio personale con esclusione di quelli derivanti dall'utilizzo dei mezzi nautici in assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio. Tali manovre vengono eseguite agli ordini e sotto la responsabilità del conduttore dell'imbarcazione assistita.

In ogni caso nessuna richiesta di risarcimento, per danni alle imbarcazioni, cose e/o persone a bordo e negli specchi d'acqua può essere avanzata nel caso siano derivanti da: eventi meteo-marini, incendio, atti di sabotaggio, atti vandalici, attentati.

Articolo 14

Il Comune potrà disporre, per esigenze di qualsiasi natura, che le imbarcazioni vengano momentaneamente ormeggiate in posto diverso da quello assegnato. Tutti gli assegnatari sono tenuti ad osservare le disposizioni impartite in tal senso.

Articolo 15

Il canone deve essere corrisposto in unica rata, alla sottoscrizione del contratto per intero per l'anno 2016 ed entro il 31 gennaio per tutte le annualità successive. Non è ammessa la rinnovazione tacita del contratto. Alla scadenza del contratto il titolare del natante dovrà immediatamente rimuovere l'imbarcazione. In mancanza, e in ogni ipotesi di mora, salvo comunque l'esercizio del diritto di ritenzione di cui all'ultimo comma del presente articolo, il Comune a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di avvisi o diffide, potrà alloggiare a terra le imbarcazioni con addebito delle spese (per alaggio, parcheggio, noleggio, invasatura o quant'altro), secondo le tariffe vigenti, e senza alcuna responsabilità per i danni derivanti dalle suddette operazioni.

Articolo 16

L'esecuzione personale e diretta di lavori a bordo da parte dei proprietari o di loro dipendenti dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune. L'esecutore dei lavori e il proprietario del natante si assumono ogni e qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero derivare a causa e in occasione dell'esecuzione di tali lavori esonerando il Comune nella forma più ampia.

Articolo 17

E' vietato nel modo più assoluto svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale, anche a bordo o a mezzo delle imbarcazioni ormeggiate senza preventiva autorizzazione del Comune.

Articolo 18

In caso di perdita di idrocarburi o lubrificanti in acqua o sulle banchine e sui pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per limitare e contenere i danni dei quali è comunque responsabile.

Articolo 19

Il servizio all'interno dell'approdo è espletato da personale riconoscibile, il quale garantirà il rispetto delle disposizioni previste dal presente Capitolato.

Articolo 20

Tutti i titoli dei natanti oggetto del posto barca legittimanti la navigazione, l'ormeggio e il funzionamento

dell'imbarcazione, del motore, nonché tutti gli impianti e le attrezzature antincendio e di salvataggio previsti dalle leggi devono essere perfettamente funzionanti e a norma. Con la sottoscrizione della conferma di prenotazione di posto barca e del presente Capitolato, il titolare dell'imbarcazione ne dà, sotto la sua personale e illimitata responsabilità, piena garanzia e conferma. Il titolare dell'imbarcazione è tenuto a consegnare al Comune copia dei documenti dell'imbarcazione e del certificato di assicurazione.

Articolo 21

Il posto barca assegnato si intende idoneo all'uso di cui al presente capitolato e preventivamente visionato e accettato dal titolare, non può essere ceduto a terzi. Il mancato utilizzo, anche parziale del posto barca, non dà diritto ad alcun rimborso od indennizzo a favore del cliente per motivazioni ascrivibili allo stesso.

E' vietato lo scambio di posti di ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato con nota scritta dal Comune.

La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente diritto di occupazione del posto d'ormeggio.

Il titolare dell'assegnazione, in caso di vendita a terzi dell'unità di navigazione, ha un tempo massimo di tre mesi per comunicare al Comune l'acquisto di nuova imbarcazione, pena la decadenza della concessione in precedenza ottenuta.

Articolo 22

L'utente dell'ormeggio è tenuto a rispettare il vigente regolamento Comunale in materia di raccolta differenziata dei RRSS.UU. prodotti durante l'utilizzo dell'unità. Eventuali mancanze saranno immediatamente segnalate dal personale addetto al Comando della P.M. per i provvedimenti sanzionatori del caso.

Articolo 23

Il Comune, per consentire lo svolgimento di attività di rilevante interesse per la collettività, nonché per esigenze legate alla normale attività di approdo, potrà disporre lo sgombero delle barche in qualsiasi momento della stagione, per un periodo massimo complessivo di venti giorni, senza che questo costituisca titolo per eventuali azioni risarcitorie o riduzioni tariffarie.

Articolo 24

Il Comune si riserva la facoltà, ove lo ritenga necessario, di modificare il presente capitolato d'uso interno in qualsiasi momento. In caso di reiterate e/o gravi violazioni delle norme di legge e del presente regolamento, il Comune si riserva la possibilità di revocare l'assegnazione del posto barca all'utente, senza diritto alcuno per questi di restituzione o recupero delle somme pagate, salvi, comunque qualsiasi diritto tendente ad eventuali azioni risarcitorie.

Articolo 25

Destinatari delle presenti norme sono il proprietario, l'armatore, il comandante il conducente delle imbarcazioni titolari di posto barca all'interno dello specchio acqueo in parola.

Articolo 26

Le ditte che dovessero svolgere in appalto servizi ai punti di ormeggio sono rigidamente vincolate all'applicazione delle presenti norme e non possono concedere deroghe.

Articolo 27

Per qualsiasi controversia sorta in ordine all'applicazione ed interpretazione del regolamento interno o per l'esecuzione del contratto è competente il foro di Lecce.

Per accettazione espressa di tutte le sopra riportate clausole contrattuali contenute in 27 articoli.

Otranto..... Il Contraente

INFORMATIVA IN MATERIA DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che questo Ente intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari, al solo fine di espletare tutte le incombenze contrattuali e di legge relative al nostro rapporto. I dati, forniti da Lei o da altri soggetti, sono solo quelli indispensabili e sono trattati solo con le modalità e procedure necessarie, effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici. I Suoi dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificamente autorizzati in qualità di Responsabili o Incaricati. I Suoi dati non sono soggetti a Diffusione. Il conferimento da parte Sua dei Suoi dati ha natura facoltativa. In caso di un Suo rifiuto non potremmo espletare le incombenze contrattuali e di legge, relative al nostro rapporto che pertanto decadrebbe. Lei ha diritto a

conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Titolare del trattamento è il Comune di Otranto, provo di Lecce. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 può rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento pro tempore.

Data.....Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

Preso atto dell'informativa consegnata ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. 196/03, apponendo la sua firma in calce esprime il consenso al trattamento dei suoi dati personali, comuni e sensibili, e alla loro comunicazione ai soggetti indicati nella medesima informativa, nonché al trattamento da parte di questi ultimi . Il suo rifiuto alla comunicazione dei dati personali, eventualmente sensibili, comporta l'impossibilità da parte nostra di adempiere alle incombenze contrattuali e di legge relative al nostro rapporto, cui la raccolta e il trattamento dei dati sono finalizzati, che pertanto decadrebbe. Autorizzo il trattamento dei dati personali comuni e sensibili.

Data.....Firma per il consenso.....